



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Altezza Reale
Umberto di Savoia

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno
Il Presidente della Commissione d'Iniziativa dell'Alta
Corte di Giustizia, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento a carico

di Sagramoso Conte Ing. Dottor Guido fu Pietro
e fu Brunina Breyer - nato il 3 settembre 1875 a Negrar
(Verona) domiciliato a Milano, piazza Duse n. 1 - Senatore
del Regno

imputato

delle contravvenzioni agli art. 108 e 120 del testo unico 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, punibili entrambe ai sensi del successivo art. 219,
per aver costruito senza la prescritta autorizzazione una linea
elettrica a bassa tensione per l'alimentazione della propria te-
nuta "Palasaccio, in località Borgo Santerno del comune di Fi-
renzuola e per avere attraversato abusivamente le linee telegrafi-
che e telefoniche dello Stato.

Reati riferiti come accertati il 7 giugno 1938 e come ancora
sussistenti nel maggio 1942;

Letti gli atti processuali resti recuperati dal Nord,
dove erano stati portati durante il periodo di occupazio-
ne nazista dal delegato della pseudo repubblica sociale;

Visto il certificato di morte del predetto Senatore, de-
ceduto a Milano il 18 febbraio 1945;

Letta la requisitoria con la quale il Pubblico Ministero
in data 26 giugno n.s. ha chiesto che si dichiarasse non

~~non~~ doversi procedere a carico del Senatore Sagramo
noto per estinzione del reato a causa di morte;

Considerato che nel procedimento in esame
risultano anche intervenute altre due cause di
estinzione dei predetti reati: l'amnistia e la
prescrizione;

Tuvero se dagli atti dell'istruttoria a suo tem-
po compiuta non risulta la data precisa nella qua-
le cessarono di sussistere le predette infrazioni ad-
debitate al Senatore Sagramo, si deduce però dal-
la comunicazione fatta in data 27 agosto 1943 del
denunciante Circolo delle costruzioni telegrafiche
e telefoniche di Bologna che la situazione dei rap-
porti tra il Sagramo e l'amministrazione in or-
dine al predetto impianto era stata già regolarizzata
e che quindi almeno da tale data le infrazioni me-
desime non da ritenersi non più in atto;

Che pertanto, intervenuti i decreti di amni-
stia del 1940 (Legis Decreti n. 56 del 24 febbraio),
del 1942 (Legis Decreti n. 1156 del 17 ottobre) e del
1944 (Legis Decreti n. 96 del 5 aprile), tutti compren-
sivi di reati come quelli in rubrica, se non i primi
due, almeno deve ritenersi applicabile nel caso pre-
sente il terzo decreto e che di fronte a tale causa
estinzione per altro, non esistendo negli atti prove le
quali rendano evidente che i fatti non sussistano
o che l'imputato non li abbia commessi, non può
far luogo al promioglimento pieno consentito dal
capoverso dell'art. 152 del codice di procedura penale.

Che, essendo previsto per i reati in rubrica un
termine di prescrizione di 18 mesi (n. 5 art. 157 del
codice penale), questo termine, nella specie, al più
tardi si è potuto compiere, ai sensi dell'art. 158
del codice penale, 18 mesi dopo il giorno cui risale
la predetta lettera del Circolo delle costruzioni te-
legrafiche e telefoniche di Bologna attestante la
cessazione delle infrazioni imputate, e cioè il
27 febbraio 1945, non risultando per altro interve-

unita nel frattempo cause sospensive o interruttrive del predetto corso della prescrizione.

Che, operando le cause di estinzione dei reati nel momento in cui esse intervengono, nel concorso fra più cause estintive è la causa antecedente quella che opera (1° e 3° comma dell'art. 183 del Codice penale) e che pertanto fra la morte seguita il 18 febbraio 1945, la prescrizione compiutasi al più tardi il 27 febbraio 1945, e l'ultima amnistia intervenuta il 5 aprile 1944, è a questa causa, come antecedente, che deve attribuirsi la estinzione dei reati in rubrica e non quindi alla prescrizione o alla morte che, intervenute successivamente, hanno trovato di già i reati estinti per effetto dell'amnistia.

Letti gli art. 108, 120 e 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, 157, 158 e 183 del Codice penale, 152 e 378 del Codice di procedura penale, 78, 38 e 48 del Regolamento giudiziario del Senato.

Dichiaro

non doversi procedere a carico del Senatore fuide Tagliamonte, per estinzione dei reati ascritti a causa di amnistia.

Coti deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, oggi sette luglio 1945.

Il Presidente della Commissione di Istruzione
Scavone

Il Cancelliere dell'Alta Corte
D. M. Galant

- 7 LUG 1945 == copia Sent. let. Pres. Trib.
- 7 LUG 1945 == " P. M. . . G. Minerva
- 9 LUG 1945 == fides cancelliere G. Minerva

